



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 25

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 26 maggio 2022

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 19 maggio 2022, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

Avv. Flaminia Longobardi

Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 4/05/2022, pervenuto in pari data, prot. n. 459, presentato dalla Rugby Pistoia A.S.D., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Lorenzo Neri, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Toscano nella riunione del 27/04/2022, Comunicato C1/21, pubblicato in data 28/4/2022, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C - Fase Interregionale, Girone 2, disputata il 22/4/2022, Rugby Pistoia ASD v Vasari Rugby Junior SSDARL, sono state inflitte, rispettivamente, al Sig. Sacha Calabrese, giocatore e tesserato della predetta associazione reclamante, la squalifica di sei settimane, dal 25/4/2022 al 5/6/2022 compresi, per l'infrazione di cui all'art 27, lett. n), (pestare o calpestare), del Regolamento di Giustizia, e al Sig. Lorenzo Vannini, allenatore della stessa associazione, l'interdizione di un mese, dal 28/4/2022 al 27/5/2022 compresi, per l'infrazione di cui all'art 28, lett. b), (proteste all'arbitro), del medesimo Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo* l'associazione Rugby Pistoia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui in epigrafe contestando la volontarietà del gesto riportata nel referto arbitrale che ha determinato la squalifica al Sig. Sacha Calabrese e deducendo che il Sig. Lorenzo Vannini si era rivolto all'arbitro sempre in modo educato, chiedendo spiegazioni su alcune decisioni e senza formulare particolari proteste.

In particolare, l'associazione reclamante evidenziava, riguardo al Sig. Calabrese, che questo, uscendo da una ruck, non aveva compiuto alcun gesto volontario in danno dell'avversario, tant'è che nell'occasione nessun giocatore era rimasto a terra lamentando un eventuale colpo subito o richiamando l'attenzione dell'arbitro. Per quanto concerne il Sig. Vannini, la stessa associazione



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

esponeva che al termine del primo tempo si era limitato a porre educatamente un paio di domande all'arbitro e poi, a fine partita aveva avuto con questo un colloquio che si era svolto sempre in modo educato e costruttivo.

La Pistoia Rugby ASD, inoltre, depositava un filmato con le immagini relative all'azione che aveva determinato l'espulsione del Sig. Calabrese.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 16/05/2022, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 19 maggio 2022, da svolgersi anche in modalità da remoto.

A detta camera di consiglio compariva per l'associazione reclamante, su delega del Presidente *pro tempore*, il Sig. Iacopo Rigolini, dirigente dell'associazione, e personalmente il Sig. Lorenzo Vannini. Il Sig. Rigolini ribadiva il contenuto del reclamo e chiedeva l'annullamento o, comunque, la riduzione delle sanzioni disposte nel provvedimento impugnato.

Esaurita la discussione, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, disponeva l'audizione del direttore di gara, Sig. Marcello Crimi, che forniva i chiarimenti sull'episodio oggetto del reclamo, che sono meglio precisati nella parte motiva.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Preliminarmente, riguardo il filmato depositato dall'associazione reclamante, il Collegio osserva che la fattispecie non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia che disciplina la cosiddetta "prova televisiva" e, quindi, la ritiene di non procedere alla visione del video prodotto.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove nel nostro ordinamento è assistita da una fede privilegiata.

Nel referto della partita oggetto del reclamo, il sig. Marcello Crimi, arbitro della gara, sull'episodio che ha determinato la squalifica del Sig. Sacha Calabrese ha dichiarato che *"A seguito di un placcaggio il giocatore rimaneva coinvolto in una ruck. Mentre si trovava a terra nel tentativo di liberarsi colpiva volontariamente con il piede la testa di un avversario che si trovava anche lui coinvolto nella ruck"*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riguardo a quanto compiuto dal Sig. Lorenzo Vannini, lo stesso Sig. Crimi scrive nel referto quanto segue: *“A fine gara, mentre mi trovavo a parlare in campo con l'allenatore dell'Arezzo sono stato avvicinato dal Sig. Vannini Lorenzo, allenatore del Pistoia, che oltre a criticare il mio arbitraggio dicendomi “che la gestione dei punti di incontro e delle mischie sono state scadenti” mi sono sentito accusare e mancare di rispetto nel momento in cui mi è stato detto “hai arbitrato senza polso; il tuo è stato un arbitraggio di parte e a senso unico”. Queste parole mi hanno fatto sentire offeso, visto che venivo accusato di slealtà e di comportamento antisportivo. Una volta tornato negli spogliatoi il Sig. Vannini veniva per chiedere scusa del suo comportamento ma ribadiva che era pronto a ripetere tutto quello che mi aveva detto in campo, alla presenza dell'allenatore dell'Arezzo, questo mi ha fatto sentire oltre che offeso anche preso in giro”.*

La Corte, come in precedenza riportato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire direttamente il Sig. Marcello Crimi, il quale ha fornito i seguenti chiarimenti sull'episodio relativo al giocatore Sacha Calabrese: *“a seguito di un placcaggio, il Calabrese, che era il placcatore, è finito a terra insieme all'avversario placcato e si è formata la ruck sopra di loro con l'arrivo dei sostegni. Il Calabrese, che cercava di rientrare nel gioco, voleva scivolare via dalla ruck, ma era leggermente bloccato perché aveva il corpo del placcato sopra. Preciso che non era trattenuto da nessuno. Quindi, nel cercare di uscire fuori dalla ruck, ha volontariamente alzato il piede e ha colpito la testa di un avversario. Per me c'è stata volontarietà nel colpire il giocatore a terra. Non era trattenuto e non aveva l'impossibilità di muoversi. Com'era riuscito a scivolare fino a quel momento, ha scelto volontariamente di alzare la gamba e assestare un calcio. Io l'azione l'ho intesa volontaria e non necessaria”.*

Per quanto riguarda il comportamento del Sig. Lorenzo Vannini ha dichiarato che: *“a fine gara l'allenatore del Pistoia mi è venuto a contestare l'arbitraggio dicendo che il metodo arbitrale non era sufficiente, che non avevo polso e che non ho saputo tenere la partita. Inoltre, ha aggiunto che ho arbitrato in maniera univoca e di parte”.*

Considerati tutti i motivi di impugnazione allegati, la discussione orale e i chiarimenti forniti dal direttore di gara, il quale ha ribadito il contenuto del proprio referto, risulta confermato sia che il Sig. Sacha Calabrese sia stato autore della condotta che è stata ritenuta irregolare e sanzionata con la squalifica inflitta di sei settimane, sia che l'allenatore Sig. Lorenzo Vannini abbia realizzato la



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

fattispecie delle proteste che ha determinato l'interdizione impugnata con il reclamo *de quo*.

Ciò posto, l'art. 27/1, lett. n), del Regolamento di Giustizia, in merito alla sanzione prevista per la condotta del giocatore che la pone in atto, statuisce come sanzione la della squalifica dalle gare ufficiali da uno a nove mesi.

La Corte osserva che nel caso di specie il Giudice Sportivo, in considerazione del coinvolgimento della testa dell'avversario nell'antigioco compiuto, malgrado non abbia citato espressamente nel provvedimento l'aggravante specifica di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), del Regolamento di Giustizia, (*“qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario”*), ha applicato una sanzione congrua alla fattispecie concreta.

Anche per quanto concerne l'interdizione inflitta al Sig. Vannini, considerato che le frasi rivolte all'arbitro vanno al di là di una mera protesta (*“hai arbitrato senza polso; il tuo è stato un arbitraggio di parte e a senso unico”*), il Collegio, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene che la sanzione allo stesso Vannini di cui al provvedimento impugnato è congrua per il caso di specie.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 27/1, lett. n), (pestare o calpestare), e l'art 28, lett. b), (proteste all'arbitro), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 19 - 26 maggio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)